



CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2024

Gentili clienti,

la presente per comunicarvi una sintesi delle principali disposizioni contenute nella “Legge di Bilancio 2024” (Legge 30.12.2023 n. 213), nel Decreto “Salva superbonus” (Decreto Legislativo 29.12.2023 n. 212).

INDICE

LEGGE DI BILANCIO 2024

1.	Fondo garanzia mutuo prima casa	p.	2
2.	Misure in materia di lavoro dipendente	p.	2
3.	Riduzione canone RAI per uso privato	p.	3
4.	Aliquote IVA	p.	3
5.	Accise sui tabacchi	p.	4
6.	Rottamazione del magazzino	p.	4
7.	Rivalutazioni terreni e partecipazioni	p.	5
8.	Fiscalità immobiliare	p.	5
9.	Ritenuta alla fonte agenti di assicurazione	p.	6
10.	Imposte patrimoniali sugli investimenti esteri	p.	7
11.	Riforma delle aliquote IRPEF	p.	7
12.	Compensazione mod. F24	p.	7
13.	Gestione separata INPS	p.	8
14.	Esclusione titoli di stato dall'ISEE	p.	9
15.	Rifinanziamento Sabatini – ter	p.	9
16.	Estensione bonus carburante autotrasporto beni c/terzi	p.	9

DECRETO “SALVA SUPERBONUS”

1.	Detrazione 110% con opzione per SAL e lavori non terminati	p.	9
2.	Detrazione 75% restringimento tipologie intervento	p.	10

1

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI

Dott.ssa STEFANIA BENZI

Dott. RICCARDO AMATI



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)



LEGGE DI BILANCIO 2024

1. FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

È confermata la proroga al **31.12.2024** del termine per l'accesso al Fondo di garanzia per l'acquisto della "prima casa", fino alla misura massima dell'80% della quota capitale sui finanziamenti concessi, a favore delle giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. L'accesso al Fondo è riservato ai soggetti con un **ISEE** non superiore a € **40.000** e per i soli **finanziamenti** con limite di finanziabilità superiore all'**80%**.

Non sono state prorogate le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l'esonero dall'imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale e il credito d'imposta per gli acquisti soggetti ad IVA.

2. MISURE IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

Esonero parziale contributi previdenziali

La legge di bilancio 2024 conferma per i rapporti di lavoro dipendente il riconoscimento di un **esonero**, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a carico del lavoratore, di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € **2.692**, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € **1.923**.

Welfare aziendale

Per il 2024 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti o servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo della prima casa se, complessivamente, di importo non superiore a € **258,23** nel periodo d'imposta, entro il limite complessivo di € **1.000**. Tale limite è aumentato a € **2.000** per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico con redditi non superiori a € **2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili.





Premi di produttività

La legge dispone per il 2024 la riduzione dal 10% al **5%** dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato ed alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € **3.000**. Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € **80.000**.

Misure per le lavoratrici madri

La legge prevede che, per il periodo dal **01.01.2024** al **31.12.2026**, alle lavoratrici madri di tre o più figli (ed anche di due o più figli, ma solo in via sperimentale) con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un **esonero** del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di € **3.000**, riparametrato su base mensile.

Nuove assunzioni di dipendenti

Sono state aumentate le deduzioni spettanti ai datori di lavoro sulle **assunzioni**: dal **120%** fino al **130%**, per assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne, lavoratori di categorie svantaggiate ed ex percettori del reddito di cittadinanza.

3. RIDUZIONE CANONE RAI PER USO PRIVATO

Per il 2024 il **canone RAI** per uso privato ha subito una riduzione da € 90 a € **70** annui.

4. ALIQUOTE IVA

L'aliquota IVA agevolata al 5%, prevista per i pannolini e altri prodotti per l'infanzia, per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell'igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l'alimentazione di lattanti e primi infanti, sale al **10%**. Nulla è disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli per i quali trova applicazione l'aliquota IVA ordinaria del **22%**.

È stata, inoltre, estesa a gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al **10%** dell'aliquota IVA applicabile al pellet.





5. ACCISE SUI TABACCHI

La legge di bilancio **2024** rivede al rialzo l'ammontare delle **accise** per le **sigarette** e sui tabacchi in generale: l'importo specifico fisso per unità di prodotto, viene adesso determinato, per l'anno 2024, in € **29,30** (da € 28,20) per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno **2025**, in € **29,50** (da € 28,70) per 1.000 sigarette.

L'accisa minima viene portata, da € 115,00 ad € **147,50** dal 2024 e ad € **148,50** dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

6. ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

La legge di bilancio 2024 stabilisce che gli esercenti attività d'impresa che **non adottano i principi contabili internazionali** nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'**adeguamento** delle **esistenze iniziali** dei beni all'effettiva consistenza fisica delle stesse.

Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (sono escluse le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale) relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, si tratta pertanto delle rimanenze iniziali all'01.01.2024.

In caso di eliminazione di valori l'adeguamento comporta il pagamento:

- dell'**Iva**, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
- di un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al **18%**, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al **18%**, da applicare al valore iscritto.

Il pagamento dell'Iva e dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in due rate di pari importo entro i seguenti termini:

- la prima rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023 (**01.07.2024**);





- la seconda rata entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (**02.12.2024**).

Il mancato pagamento delle predette somme non comporta la decadenza dai benefici, ma determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (mod. Redditi 2024).

L'imposta sostitutiva, infine, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'Irap.

7. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la rideterminazione del costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli e partecipazioni posseduti alla data dell'**01.01.2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2024** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed asseverazione della **perizia di stima**;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al **16%**.

8. FISCALITA' IMMOBILIARE

Locazioni brevi con cedolare secca al 26%

Per le c.d. "**locazioni brevi**" (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, è disposto l'aumento dell'aliquota dal 21% al **26%** per l'immobile successivo al primo.

In presenza di più immobili concessi in locazione breve con applicazione della cedolare secca, la norma consente al contribuente di scegliere liberamente a quale immobile applicare l'aliquota del 21% e tale scelta va effettuata in sede di dichiarazione dei Redditi.

Ritenuta operata dagli intermediari immobiliari

La normativa prevede, inoltre, che i soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, operino la ritenuta del **21%** a titolo di acconto.





Cessione immobili con detrazione del 110%

A partire dal 1° gennaio 2024, se l'immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del **26%** andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione.

Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Tra i “costi inerenti al bene” ceduto non vanno incluse le spese sostenute per gli interventi agevolati con Superbonus, se:

- i lavori si siano conclusi da meno di 5 anni all'atto di vendita;
- il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese.

Alle citate plusvalenze è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef del **26%**.

Dichiarazione variazione stato dei beni per interventi 110%

A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell'unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” per consentire l'aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.

L'Agenzia delle Entrate verificherà l'assolvimento dell'adempimento in esame, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Ritenuta bonifici spese di recupero patrimonio edilizio / riqualificazione energetica

La manovra prevede, a partire dall'**01.03.2024**, l'aumento dall'8% all'**11%** della ritenuta d'acconto che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

9. RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE

È confermata la soppressione dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le **provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione** per le prestazioni rese direttamente alle imprese di





assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Pertanto, anche per tali provvigioni, dall'**01.04.2024**, è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del **23%** sulla base imponibile pari al **50%** (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

10. IMPOSTE PATRIMONIALI SUGLI INVESTIMENTI ESTERI

È confermato l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024, l'**IVIE** passa dallo 0,76% all'**1,06%**. Mentre l'**IVAFE** si incrementa dallo 0,2% allo **0,4%**, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

11. RIFORMA DELLE ALIQUOTE IRPEF 2024

Per il 2024 gli scaglioni **IRPEF** si riducono da quattro a **tre**. Di seguito il dettaglio delle aliquote relative ai redditi 2024:

- fino a € 28.000, aliquota del **23%**;
- da € 28.001 fino a € 50.000, aliquota del **35%**;
- oltre € 50.000, aliquota del **43%**.

Il limite della no tax area (ovvero il limite entro il quale non si pagano tasse) sale da € 8.000 a € **8.500**.

12. COMPENSAZIONE MOD. F24

Crediti previdenziali / INAIL

Dall'**01.07.2024**, anche ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali, sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i **servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito a decorrere dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** da cui emerge il credito, indipendentemente dall'ammontare del credito.

Iscrizione a ruolo superiore a € 100.000

Dall'**01.07.2024** è confermata l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi





affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti, siano ancora dovuti pagamenti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla **completa rimozione** delle violazioni contestate, aspetto per il quale si auspica un opportuno ripensamento del Legislatore.

13. GESTIONE SEPARATA INPS

ISCRO a regime dal 2024

È confermato il riconoscimento a regime dell'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa** (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo. I predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per usufruire dell'indennità in esame il lavoratore deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il **31.10** di ciascun anno di fruizione un'apposita **domanda**. L'indennità in esame è pari al **25%**, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 3 anni precedenti alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.

Aumento aliquota gestione separata INPS

È previsto un aumento dal 2024 al **26,07%** dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla **Gestione separata INPS** esercenti attività di lavoro autonomo.





14. ESCLUSIONE TITOLI DI STATO DALL'ISEE

È confermato che nella determinazione dell'ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l'esclusione dei titoli di Stato, di cui all'art. 3, DPR n. 398/2003, e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

15. RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. "Sabatini-ter".

16. ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI C/TERZI ALLE SPESE LUGLIO 2022

Il cd. "Bonus carburante" riconosciuto sotto forma di credito d'imposta è stato esteso anche alle **spese sostenute nel mese di luglio 2022** nella misura massima del **12%**, a favore delle imprese:

- esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;
- iscritte nell'Albo autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95.

Il bonus in esame:

- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 ed operano i seguenti limiti: € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti; € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi;
- è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

DECRETO "SALVA SUPERBONUS"

1. DETRAZIONE 110% CON OPZIONE PER SAL E LAVORI NON TERMINATI

Clausola di salvaguardia per mancata ultimazione lavori

Con riferimento agli interventi di cui all'art. 119, DL n. 34/2020 (detrazione del 110% - 90%) per i quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in base ai SAL fino al **31.12.2023**, è disposto che la detrazione derivante dalle spese sostenute fino al 31.12.2023 riferite ai SAL per i quali il





contribuente ha optato per sconto in fattura / cessione del credito è considerata “acquisita” anche nel caso in cui i **lavori non vengano terminati al 31.12.2023**. La detrazione è riconosciuta ancorché il mancato completamento dei lavori non consenta il conseguimento del miglioramento energetico richiesto dalla norma per poter fruire della stessa.

Contributo per ultimazione lavori

È prevista l'erogazione di un nuovo contributo, per le spese sostenute dall'**01.01.2024 al 31.10.2024**, a favore dei soggetti che si trovano nella situazione sopra descritta (lavori non ancora terminati, per i quali è stata esercitata l'opzione per i SAL fino al 31.12.2023) con un reddito di riferimento fino a € **15.000**. Il contributo spetta per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari ovvero sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio / edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, ONLUS / ODV / APS; a condizione che entro il 31.12.2023 sia stato raggiunto un SAL non inferiore al 60%.

2. DETRAZIONE 75%

Restringimento tipologie di intervento

È ora disposto che, per le spese sostenute dal **30.12.2023**, la detrazione nella misura del **75%**:

- non è più applicabile alle spese sostenute per la generalità degli interventi direttamente finalizzati al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
- è applicabile soltanto per “la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente **scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici**”;
- non è più applicabile agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- non è più applicabile in caso di sostituzione dell'impianto, alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Inoltre, fermo restando che gli interventi risultano agevolati a condizione che siano rispettati i requisiti tecnici previsti dal DM n. 236/89, ora è disposto che tale conformità deve essere attestata da un'apposita **asseverazione** rilasciata da un tecnico abilitato.





Estensione blocco opzioni di sconto in fattura o cessione del credito

La possibilità di optare per sconto in fattura / cessione del credito per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche è limitata alle sole spese sostenute fino al **31.12.2023**. Tale possibilità è applicabile anche alle spese sostenute dall'**01.01.2024** soltanto da parte di:

- condomini per interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, per interventi su unifamiliari / unità abitative in edifici plurifamiliari, a condizione che:
 - o il contribuente sia proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile;
 - o l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
 - o il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a € 15.000. Tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile.

Restando a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Cassano d'Adda, 16 gennaio 2024

AMATI & PARTNERS STP SRL

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI

Dott.ssa STEFANIA BENZI

Dott. RICCARDO AMATI



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)